

OGGETTO: DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone l'articolazione delle detrazioni I.C.I. per la prima casa per l'anno 2002;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.18.8.2000 n.267, come da foglio allegato;

D E L I B E R A

1. Di stabilire in € 118,79 (Lire 230.000) la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 2.
2. Di elevare a € 258,23 (Lire 500.000) la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A – Pensionati /lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al **quadro L** del modello Unico di dichiarazione dei redditi) o da collaborazione coordinata e continuativa (**quadro E sez.II**) a condizione che:

a.1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2001, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato € 16.526,62 (32 milioni di Lire) elevato a € 929,62 (1.800.000 di Lire) per ogni familiare a carico

e

a.2 sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

Il reddito complessivo è considerato al netto del reddito derivante dall'abitazione principale del contribuente e dell'eventuale box, posto auto, cantina, soffitta di pertinenza.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito.

B – Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica:

C – Contribuenti affidatari di minori.

D – Contribuenti che locano alloggi al Comune a canone agevolato.

3. Di stabilire che la fruizione del diritto alla maggiore detrazione, ricorrendo le circostanze prescritte, avrà luogo su istanza degli aventi diritto, istanza che, ove i contribuenti lo riterranno e nei casi in cui la normativa vigente non disponga diversamente, potrà contenere contestualmente anche dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti notori aventi ad oggetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, fatta comunque salva la potestà di accertamento d'ufficio.

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

S E D E

R E L A Z I O N E

OGGETTO: DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2002.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.581 del 14.11.2001 sono state determinate come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2001 secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs.504/92 e successive modificazioni:

- 5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Ai sensi dell'art.15 del vigente Regolamento Comunale l'aliquota del 5 per mille si applica anche a cantine, boxes, posti auto coperti e scoperti, soffitte che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per tipologia.
- 5 per mille del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge n.431/1998;
- 5 per mille del valore catastale per immobili dati in locazione all'Amministrazione Comunale e da questa locati;
- 9 per mille del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n.431/1998;
- 7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;
- 5,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili.

E' stato altresì stabilito di:

Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con la stessa deliberazione e con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 15.12.2000, la detrazione d'imposta per **abitazione principale** è stata fissata in **Lire 230.000 (118,79 €)** per la generalità dei contribuenti e confermata in **Lire 500.000 (258,23 €)** nei seguenti casi:

A - Pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento, percettori di reddito da lavoro autonomo occasionale (dichiarato al quadro L del Modello Unico di dichiarazione dei redditi o da collaborazione coordinata e continuativa (quadro E sez II) a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 2000, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 32 milioni di lire, (€ 16.526,62) elevato di lire 1.800.000 (€ 929,62) per ogni familiare a carico e

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

Ai fini della determinazione del reddito complessivo, i redditi da collaborazione coordinata e continuativa e da lavoro autonomo occasionale vanno considerati al lordo di deduzioni e spese di produzione del reddito.

B - Contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità o anziano non autosufficiente con certificazione medica;

C - Contribuenti affidatari di minori.

D – Contribuenti che hanno locato alloggi al comune a canone concordato.

Con l'entrata in vigore del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il **D.Lgs.267/2000**, la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali è stata attribuita alla Giunta Comunale, ai sensi **dell'art.42, comma 2, lettera f).**

Per il 2002 le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria e le conseguenze sul bilancio comunale hanno imposto una manovra diretta al recupero di maggiori risorse.

Con propria deliberazione la Giunta Comunale ha mantenuto invariato il prelievo sulla prima casa e sulle relative pertinenze, nonché sugli alloggi locati a canone concordato e ha elevato di un punto percentuale l'aliquota sulle seconde case e sugli immobili diversi dalle abitazioni.

In particolare, la Giunta Comunale ha fissato le aliquote 2002 come segue:

5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per l'eventuale pertinenza (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento e limitatamente ad un solo immobile per titolare;

5 per mille del valore catastale per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3 della Legge n.431/1998;

5 per mille del valore catastale per le abitazioni date in locazione all'Amministrazione Comunale e da questa locate;

9 per mille del valore catastale per alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell'art.2, comma 4 della Legge n.431/1998;

7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati non rientranti nella categoria precedente;

5,5 per mille del valore catastale per gli immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale che, pur non utilizzati direttamente, risultino concessi in locazione o in comodato;

6,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili;

Ha altresì stabilito che :

- l'aliquota del 5,5 per mille relativa agli immobili costituenti unica abitazione posseduta sul territorio comunale concessi in locazione o in comodato sia subordinata alla presentazione di istanza;
- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Con la deliberazione citata la Giunta Comunale ha altresì definito l'articolazione delle detrazioni d'imposta, confermandole nei valori in vigore nel 2001. Considerato che il T.U. limita la competenza della Giunta alla determinazione delle "aliquote", nulla precisando espressamente in ordine alle "detrazioni" d'imposta e considerato altresì che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. riserva al Consiglio la determinazione delle detrazioni, si ritiene necessario che, in materia, si pronunci anche il Consiglio Comunale.

In particolare, si propone di confermare la detrazione in €118,79 (Lire 230.000) per la generalità dei contribuenti e in € 258,23 (Lire 500.000) la maggior detrazione per i contribuenti a basso reddito, per quelli impegnati nella cura di anziani o disabili, per gli affidatari di minori, per i contribuenti che locano alloggi al Comune a canone concordato.

La manovra proposta, unitamente alle attività svolte ai fini del recupero dell'evasione consentirà di recuperare maggiori risorse stimabili in € 1.626.839,23 (Lire 3.150.000.000) per un gettito complessivo pari a € 14.796.490,16 (Lire 28.650.000.000)

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dott.Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 6 novembre 2001

La deliberazione è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, PPI, LISTA CIVICA ULIVO; con i voti contrari dei gruppi: L.N., F.I. e con l'astensione del gruppo dei VERDI.